

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Proc 5456

Il Tribunale di Lucca  
in persona del G.I. dott. Antonio Mondini in funzione di Giudice  
unico,

Rep 204P

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado di giurisdizione, iscritta al n.  
, promossa

da

in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lucca,  
presso e nello studio dell'avv. , rappresentata e  
difesa dall'avv. Franco Fabiani, come da delega in calce all'atto  
di citazione.

OGGETTO:  
BANCARI  
MINUTA PER IL  
15-07-2009

ATTRICE

contro

BANCA TOSCANA SPA in persona del legale rappresentante  
pro tempore, elettivamente domiciliata in Lucca, presso e nello  
studio dell'avv. , dal quale è rappresentata e  
difesa come da delega in calce alla copia notificata dell'atto di  
citazione.

CONVENUTA

Conclusioni per l'attrice:

con l'avv. Giovanni Iacomini

*convenuta*

**Foglio di precisazione delle conclusioni**

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, *contrariis reiectis*,

**In via principale:**

accogliere la domanda come proposta dalla attrice in atto di citazione e dunque accertare e dichiarare la illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi con qualsiasi periodicità, nonché, in assenza di idonea pattuizione, l'illegittimità dell'applicazione di un tasso superiore a quello legale *pro tempore* vigente e dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e spese fisse di chiusura periodica del conto, per l'effetto condannando l'istituto di credito oggi convenuto a pagare alla attrice la somma di € 305.352,80, con rivalutazione monetaria e interessi legali di mora calcolati dalla data di cessazione del rapporto di conto corrente al momento del saldo effettivo.

**In via principale alternativa:**

rilevato che il CTU non ha eseguito, così come richiestogli, i conteggi anche per i periodi anteriori al 1995, dichiarandosi incapace ad eseguire i conteggi richiestogli utilizzando i "riepiloghi degli interessi e delle commissioni addebitati dalla banca"; rilevato invece che detta documentazione è ed è stata idonea, non solo a redigere l'elaborato di parte prodotto dalla attrice, ma anche in innumerevoli altri casi, alla esecuzione dei conteggi da parte di altri CTU, magari con l'ausilio di diverso sistema informatico, parte attrice chiede che la causa sia rimessa in istruttoria affinché, come indicatogli dal quesito conferito dall'Ill.mo Giudicante, il consulente dell'ufficio estenda la svolta indagine peritale anche al periodo anteriore al 1995 erroneamente ed arbitrariamente non preso in considerazione dallo stesso perito in sede di esecuzione dell'incarico.

**In via subordinata con riserva di gravame:**

in accoglimento della domanda della attrice, accertata e dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché della applicazione delle altre voci oggetto di contestazione condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare alla attrice la somma di **€ 62.266,50** come risultante dalla esperita istruttoria – si vedano in particolare le pg. 7, 8 e 9 della perizia - in risposta al formulato quesito peritale, con rivalutazione monetaria e interessi legali di mora calcolati dalla data di cessazione del rapporto di conto corrente al momento del saldo effettivo.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge **da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.**

Conclusioni per la convenuta:

“Previa ove occorra remissione della causa sul ruolo per l'accoglimento dei chiarimenti richiesti all'udienza di 14.4.08 così come risultante dalle osservazioni depositate in tale sede in ordine al metodo di ricalcolo prospettato dal dott. La Greca, voglia il Tribunale respingere le domande tutte avversarie per i motivi in rito e nel merito di cui in narrativa.

Con vittoria di spese funzioni ed onorari”.



**FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA (A) e RAGIONI GIURIDICHE  
DELLA DECISIONE (B)**

(A) I fatti rilevanti della causa sono i seguenti:

(A1) la \_\_\_\_\_ ha intrattenuto dal 1990 e fino al 31.12.2002 un rapporto di conto corrente con la Banca Toscana spa;

(A2) sul conto (n. \_\_\_\_\_) sono stati addebitati interessi passivi ultralegali "uso piazza";

(A3) il conto è stato chiuso con cadenza trimestrale e contestualmente riaperto con riporto degli interessi passivi a capitale;

(A4) per ogni operazione di chiusura sono state addebitate spese, non specificamente pattuite;

(A5) la \_\_\_\_\_, ricevuti gli estratti periodici del conto, ha lasciato trascorrere il termine di cui all' art. 1832 c.c. senza contestare le contabilizzazioni indicate negli estratti;

(A6) la \_\_\_\_\_, con lettera ricevuta dalla Banca Toscana il 17.10.2005, ha chiesto la restituzione delle somme addebitatele per interessi ultralegali (punto 2), per capitalizzazione degli interessi (punto 3), per spese (punto 4);

(A7) la Banca Toscana ha restituito alla \_\_\_\_\_ la somma di € 1386,50.

(B) Le ragioni giuridiche della decisione (delle questioni sollevate dalle parti) sono queste:



(B1) la prassi, ricorrente fino all' avvento della cd. normativa sulla trasparenza bancaria (L. 154/92 e d.lgs. 1.9.1993, n. 385), fondata sull' utilizzo della clausola n. 7 delle condizioni generali di contratto di conto corrente, e seguita nella fattispecie, per la quale il saggio dell' interesse ultralegale debitorio è determinato facendo rinvio alle «condizioni usualmente praticate sulla piazza», contrasta con l' articolo 1284, c.3, c.c. (in tema di determinazione scritta del tasso ultralegale) e con l' art. 1346 c.c. (in tema di determinatezza dell' oggetto del contratto). Sul punto basta (art. 118 disp. att. c.p.c.) il richiamato a Cass. 28 marzo 2002, n. 4490;

(B2) per i contratti (come quello che occupa) stipulati prima dell' entrata in vigore della normativa sulla trasparenza bancaria, il tasso di interesse da applicarsi in sostituzione del tasso "normalmente praticato sulla piazza" è il tasso di interesse legale di cui all' art. 1284 c.c. (per tutto il corso del rapporto);

(B3) la non contestazione degli estratti conto periodici, in cui sono specificati il tasso di interesse ultralegale applicato e indicati altri addebiti non pattuiti ai sensi di legge, non



preclude la contestazione della validità della clausola da cui le contabilizzazioni derivano (e la conseguente ripetibilità degli addebiti) né ha obiettivamente significato di accettazione tacita di quanto risulta dagli estratti (a loro volta non qualificabili come proposta contrattuali) (Cass. 1.2.2002, n. 1287);

(B5) il pagamento di interessi bancari in misura ultralegale, non validamente pattuiti, non costituisce adempimento di obbligazione naturale ai sensi e per gli effetti dell' art. 2034 c.c. in quanto nel rapporto tra cliente e banca non vi è spazio per parlare di spontaneità della prestazione (il cliente non si attiva per adempiere ma si trova addebitati gli interessi ultralegali, ad opera esclusiva ed unilaterale della banca), il pagamento degli interessi passivi ultralegali alla banca è avvertito dalla coscienza sociale come conseguenza di una posizione di forza insuperabile dell' istituto di credito e non come condotta imposta dall' esigenza di evitare la riprovazione sociale;

(B6) la clausola contrattuale determinativa della prassi bancaria (realizzata mediante chiusura trimestrale del conto passivo,) di capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente -con periodicità



(trimestrale) più breve rispetto a quella (annuale) applicata a favore del cliente sui saldi sempre attivi- è clausola invalida rispetto all' art. 1283 c.c. e, in sé, la prassi in questione, basata su un uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, contrasta con detto articolo (ai sensi del quale in mancanza di usi normativi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi) (v. Cass. SS.UU. 4.11.2004, n. 21095);

(B6) dichiarato incostituzionale (sentenza 17 ottobre 2000, n. 425) il terzo comma dell' art. 120 T.U. 385/93 (comma introdotto dall' art. 25 del D.LGS. 342/1999 ai sensi del quale: «Le clausole relative alla produzione di interessi su interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2 sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera [Cicr] che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento le



clausole divengono inefficaci e l' inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente») e venuto conseguentemente meno (perché privato della propria base legislativa) l' art. 7 della delibera (regolamentare) CICR (“Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.

3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”), le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute in contratti bancari in conto corrente stipulati prima dell' entrata in vigore della delibera, essendo (come detto al punto che precede) contrarie all' art. 1283 c.c., non possono mantenere effetto né assumerne (rispettivamente fino all' adeguamento e previo adeguamento);



(B7) va esclusa ogni possibilità di una capitalizzazione con termine diverso e più lungo, sostitutivo del termine contrattuale trimestrale, in quanto forme di capitalizzazione diversa da quella trimestrale sono, al pari di questa, carenti di base normativa e in contrasto con l' art. 1283 c.c. talché ammettere una di tali forme di capitalizzazione si risolverebbe nel sostituire un uso negoziale nullo con altro uso negoziale altrettanto illegittimo (v. Corte di Appello di Firenze, 11.07.07);

(B8) il termine decennale di prescrizione della azione di ripetizione (art. 2033 c.c.) delle somme indebitamente annotate sul conto corrente, posto che le obbligazioni restitutorie sono correlate a singoli addebiti e che non vi sono ostacoli giuridici (art. 2935 c.c.) all' esercizio della pretesa restitutoria anche prima della chiusura del conto e dal momento in cui l' addebito è eseguito, decorre dal momento della annotazione in conto del singolo addebito onde il cliente può ottenere le sole somme addebitate nei dieci anni anteriori alla domanda.

Dati i fatti di cui alla lettera (A) - incontroverti-, date le ragioni di cui alla lettera



(B), recepite le esaustive risultanze della rigorosa consulenza tecnico-contabile (relazione CTU P. Buchignani agli atti), la Banca Toscana va condannata a restituire alla la somma di € 62.266,50 (v. relazione CTU, segnatamente p. 8) con interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; non spetta alla parte attrice la refusione dell' onorario del consulente dalla stessa nominato prima del giudizio giacché il relativo pagamento, in mancanza di fattura, non è comprovato.

Le spese di Ctu sono a carico della convenuta.

p.q.m.

il Tribunale, definitivamente pronunciando,

condanna la BANCA TOSCANA SPA a pagare alla

la somma di € 62.266,50 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

condanna la BANCA TOSCANA SPA a rifondere alla

le spese di causa che liquida in € 4771,00 per diritti, € 10.000,00 per onorari, € 818,87 per spese, oltre spese forfetarie IVA e CAP di legge.

Lucca 15.7.2009



Il Giudice  
Dottor Antonio Mondini



IL CA  
Antoniotta  
Lazzeretti



TRIBUNALE DI LUCCA  
Depositato in Cancelleria  
il 28/09/09  
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE CI  
Antoniotta Lazzeretti

